



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI LOCALI E
LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Indice

Art. 1- Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo d' applicazione

Art. 4 – Competenze degli organi di vigilanza

Art. 5 - Compiti della C.C.V.L.P.S.

Art. 6 – Commissione comunale di vigilanza – composizione, nomina e durata in carica

Art. 7 – Convocazione e funzionamento della Contenuto delle domande

Art. 8 – Parere della C.C.V.L.P.S.

Art. 9 – Controlli sulle norme di sicurezza

Art.10 – Disposizioni sul procedimento

Art.11 – Contenuto delle domande

Art.12 – Manifestazioni ed allestimenti temporanei

Art.13 – Modalità di subingresso

Art.14 - Competizioni sportive

Art.15 - Rinvio

Art.16 – Entrata in vigore

Principali norme di riferimento del settore

ALLEGATO A - Documentazione tecnica a corredo delle domande per l'avvio dei procedimenti di agibilità.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA

SUI LOCALI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1 -Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali, luoghi ed impianti di pubblico spettacolo in applicazione degli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, recante il Regolamento del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), adottato col R.D. 18/6/1931 N. 773, così come modificati dall' art. 4 del D.P.R. 28/5/2001. In particolare il presente regolamento contiene:
 - le regole di funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
 - l'elenco della documentazione tecnica da presentare a corredo delle domande per l'avvio dei procedimenti di agibilità.

Art. 2.- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento,
 - a) Per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze),
 - b) Per **luogo aperto al pubblico** s'intende quel cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso),
 - c) Per **luogo esposto al pubblico** s'intende quello che ha collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in lui avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via),
 - d) Per **spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forme passiva (es.: cinema, teatro),
 - e) Per **trattenimenti** s'intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo,
 - f) Per **manifestazioni** temporanee s'intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo limitato.
 - g) Per **allestimenti temporanei** s'intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti.
 - h) Per **locali** s'intende l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad loro annessi,
 - i) Per **attività di spettacolo viaggiante** si intendono le attrazioni rispondenti alle tipologie previste all'art. 4 della legge 18/03/1986 n. 337 e successive integrazioni,
 - j) Per **parchi di divertimento** s'intendono i complessi d'attrazioni, dello spettacolo viaggiante in numero superiore a dieci unità, rispondenti alle tipologie di cui al comma precedente, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, che insistono su una

medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

k) Per **capienza** s'intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996 recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'interno 6/3/2001, e successive modifiche o integrazioni, ossia:

- nei teatri, cinematografici, cinema - teatri, auditori e sale convegno l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
- nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.
- Nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità d'affollamento di 1,2 persone al metro quadrato.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, si richiama quanto previsto dal D.M. 18/03/1996 recante le norme di sicurezza per la costituzione e l'esercizio degli impianti sportivi e dal Decreto del 6/06/2005.

Art. 3 - Campo d'applicazione

1. La vigilanza di cui al presente regolamento si esplica su:

- a) Teatri;
- b) Teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- c) Cinematografi;
- d) Cinema - teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- e) Locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattamenti con le *eccezioni di cui successivo comma 2 lett. J) e k)*;
- f) Sale da ballo, discoteche, night club, disco-bar e simili;
- g) Complessi di almeno nove attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (Luna Park);
- h) Attrazioni dello spettacolo viaggiante, in numero superiore a dieci, allestite in un'area appositamente autorizzata dal Comune;
- i) Circhi;
- j) Manifestazioni e gare comprendenti la presenza di animali;
- k) Luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazione con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- l) Sale polivalenti, cioè locali non adibiti stabilmente ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;

- m) Impianti sportivi complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 con aree destinate al pubblico;
 - n) Piscine natatorie aperte al pubblico, comprese quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto;
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico:
- a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12;
 - b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - c) Manifestazioni fieristiche di cui alla legge della Regione Veneto 11/2002;
 - d) Sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non siano effettuate attività di pubblico spettacolo trattenimento;
 - e) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - f) Laghetti per la pesca sportiva ad uso dei soli utenti;
 - g) Palestre, scuole di danza o simili ad uso dei soli utenti;
 - h) Piscine in cui si svolgono esclusivamente attività agonistiche e di istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti;
 - i) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - j) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o di altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
 - k) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuano piccoli trattenimenti.

Art. 4 - Competenze degli organi di vigilanza

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone contemporaneamente presenti le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo professionale, con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. Il progetto, la relazione tecnica di progetto e gli elaborati grafici relativi a locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere presentati al Comune per essere acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza (parere di fattibilità).
2. La relazione di cui al precedente comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M. 18/3/1996 per gli impianti sportivi.

3. Per i locali di capienza superiore alle 99 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il Certificato di prevenzione incendi o copia della Dichiarazione inizio attività (DIA) presentata al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco.
4. Per i locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono alla Commissione comunale di cui all'art. 141 bis del T.U.L.P.S. (successivamente chiamata anche "CCVLPS" o Commissione di vigilanza "), ad esclusione dei seguenti casi per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del medesimo T.U.L.P.S. :
 - a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori,
 - b) altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori,
 - c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Salute.
5. Rimane salva la possibilità di convocazione della Commissione di Vigilanza anche per strutture e locali con capienza inferiore alle 200 persone contemporaneamente presenti.

Art. 5 - Compiti della C.C.V.L.P.S. –

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n.311, art.4.
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
 - b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza sopra citata (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli incendi ed infortuni;
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altri enti o organismi, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art 6 - Commissione comunale di vigilanza – composizione, nomina e durata in carica

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del TULPS è nominata dal Sindaco sulla base delle designazioni dei rispettivi enti previsti dalla legge.
2. La Commissione è integrata da un rappresentante del CONI quando vi sono da esaminare domande riguardanti impianti sportivi.
3. La Commissione di vigilanza è integrata da un rappresentante dell'Arpav quando sono da esaminare domande riguardanti situazioni di inquinamento acustico, da un rappresentante dei servizi veterinari di zona quando si è in presenza di animali e da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato quando si è in presenza di animali di specie protette (elenchi Cites).
4. Ogni componente effettivo ha facoltà di farsi sostituire in caso di assenza o impedimento. Il componente effettivo della Commissione, qualora impossibilitato a partecipare, è tenuto ad informare direttamente il proprio sostituto per la partecipazione alla commissione.
5. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti e fornisce un parere collegiale.
6. Eccezionalmente, in caso d'impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente, entro il termine stabilito e verbalizzato dalla Commissione, provveda a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
7. L'assenza di un membro integrato o aggregato non inficia la validità della riunione né il parere della commissione in quanto componente non obbligatorio.
8. La Commissione resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
9. Per ogni seduta della Commissione spetta ad ogni componente, che non sia dipendente pubblico, un gettone di presenza il cui importo è determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art . 7 - Convocazione e funzionamento della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare a cura del segretario, a tutti i Componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. Oltre ai componenti della Commissione il Presidente, ai sensi dell'art.141-bis del R.D. 635/1940, può invitare a partecipare alle singole riunioni, quali componenti aggregati, uno o più esperti in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.

3. L'assenza di un componente integrato non inficia il parere collegiale della Commissione.
4. L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.
5. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 72 ore.
6. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, o e-mail o fax, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.
7. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede l'autorizzazione per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.
8. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
9. Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo della Commissione, anche in forma ristretta, finalizzati al rilascio del parere di agibilità, sono a carico del richiedente l'agibilità, il quale provvederà al pagamento in applicazione di criteri e tariffe stabilite con provvedimento di Giunta comunale.

Art. 8 - Parere della commissione

1. Il parere della Commissione di vigilanza è dato per scritto e deve essere motivato in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e adottato con l'intervento di tutti i componenti, con voto unanime e firmato da tutti i componenti.
2. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo.
3. Nel caso di manifestazioni temporanee, quando non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica in sede di sopralluogo, la Commissione, potrà designare al proprio interno una "Commissione ristretta", composta da almeno due membri, per la verifica della conformità al progetto o l'ottemperanza alle prescrizioni poste. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 9 - Controlli sulle norme di sicurezza

1. I controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del R.D. 635/1940 vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e verificano che i meccanismi di sicurezza funzionino

regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente eventuali provvedimenti.

2. Il Presidente, sentita la Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 10 - Disposizioni sul procedimento

1. Al fine di ottenere il parere preventivo di fattibilità o/e l'agibilità per locali, impianti e luoghi di pubblico spettacolo i richiedenti devono presentare domanda all'ufficio Polizia Amministrativa del Comune.
2. La richiesta deve essere presentata, anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa procedura per i locali di nuova realizzazione.
3. Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.
4. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive eventuali richieste da parte della Commissione.
5. Il responsabile del procedimento trasmette ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente alla Commissione comunale o provinciale per il relativo parere di competenza.
6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, tramite il responsabile del procedimento, richiederà l'integrazione o la regolarizzazione della domanda stessa, interrompendo i termini del procedimento ai sensi di legge.
7. Il parere verrà rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento da parte della Commissione della domanda completa della documentazione richiesta.
8. Per quanto non indicato ai commi precedenti, il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della legge 241/1990 e successive modifiche.
9. Il Comune, in fase di rilascio della licenza ex artt. 68 e 69 del TULPS, ai fini dell'art. 80 del medesimo T.U., farà riferimento al parere di agibilità della Commissione comunale o provinciale di vigilanza ovvero alla relazione di verifica presentata dal libero professionista ai sensi dell'art. 141 Co. 1lett. b) del R.D. 635/1940.

Art. 11 - Contenuto delle domande

1. Le domande di esame e sopralluogo della Commissione di vigilanza possono essere presentate per richiedere:

A) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità con capacità inferiore o uguale a 200 persone o con capacità superiore e fino al limite indicato all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;

B) Sopralluogo per verifica dell'agibilità di impianti con capienza superiore a 200 persone e facendo riferimento:

- per i locali di pubblico spettacolo al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo",
- per gli impianti sportivi al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi",
- per le competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche all'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod. "Nuovo codice della strada".
- per le manifestazioni con presenza di animali alla normativa specifica.

C) Eventuale sopralluogo per verifica dell'agibilità di impianti con capienza inferiore a 200 persone.

2. La documentazione da presentare a corredo delle richieste di parere di cui al precedente comma 1 riguardanti locali, impianti e luoghi soggetti al parere della Commissione comunale è quella prevista nell'allegato "A" al presente regolamento; eventuali variazioni verranno stabilite con atto del Dirigente, su proposta della Commissione stessa;
3. In ogni caso è fatta salva la possibilità delle Commissioni di vigilanza di richiedere ulteriori documenti in originale, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.
4. Per le manifestazioni in cui è prevista la presenza di animali l'organizzatore, prima del sopralluogo della Commissione, deve presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco corredata da relazione tecnica finalizzata alla richiesta di parere al Servizio Veterinario del Azienda U.S.L., precedentemente inoltrata .

Art. 12 - Manifestazioni e allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento dotate di attrezzature per lo stazionamento del pubblico, i luna Park allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale di cui al precedente art. 3 Co. 1 lett. g) e i circhi sono soggette all'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS da rilasciare con le modalità di cui ai precedenti articoli.
2. Le manifestazioni temporanee non sono soggette all'agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. qualora non comportino l'allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e qualora utilizzino palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm 80. Eventuali impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora devono, comunque, essere collocati in aree non accessibili al pubblico e dotati da idonea documentazione.

3. Se le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità - qualora necessaria - sia riferita al complesso di spettacoli e/o trattenimenti.
4. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al Comune entro il giorno successivo non festivo a quello d'inizio della manifestazione ma, comunque, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Gli allestimenti di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui al precedente art. 3,c. 1 lettera h) insistenti in un'area appositamente autorizzata dal Comune sono soggetti ad autorizzazione comunale che viene rilasciata senza il parere di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. , ma nel rispetto della normativa di settore.
6. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature è valida per le manifestazioni il cui inizio avviene entro due anni dalla data del rilascio del parere della Commissione e vale per l'intera durata delle manifestazioni stesse.
7. La relazione tecnica di cui all'art. 8 del presente Regolamento riferita ad allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, può ritenersi valida per i due anni successivi.
8. In occasione delle richieste di licenza ex artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a re installazione l'organizzatore dovrà presentare:
 - Certificato di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti) redatto da un professionista abilitato, con esplicito riferimento al collaudo statico o corredata dello stesso, o con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture;
 - Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e/o idraulici installati (dichiarazione di conformità) a firma di tecnici abilitati;
 - Approntamento di idonei mezzi antincendio.
9. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, occorre far domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.
10. In relazione alla natura e alla capacità di attrazione dell'attività o dell'iniziativa potranno essere richieste dal Comune misure di sicurezza quali: presenza e/o accessibilità di mezzi antincendio e di pronto soccorso, trattenimenti, barriere antipánico, rispetto di distanze.

Art. 13 - Modalità di subingresso

1. In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 68/69 e 80 del TULPS, il subentrante deve chiedere e ottenere l'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome.
2. Nel caso in cui si eseguano alterazioni allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti tecnologici, ai fini della sicurezza del locale, dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria con le modalità di cui ai precedenti articoli 10,11 e 12.
3. Solo nel caso in cui non vengano effettuate modifiche strutturali, il subentrante può continuare l'attività del dante causa dopo la presentazione al Comune della dichiarazione di sub ingresso ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e succ. mod. con la quale attesta che lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi non è mutata ed attesta, altresì, di aver adempiuto alle norme vigenti sulla sicurezza.
4. Rimane facoltà della CCVLPS effettuare un sopralluogo tecnico ai sensi dell'art. 80 del Tulp.

Art. 14 - Competizioni sportive

1. Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, recante il "Nuovo codice della strada". Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.
2. Il parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. occorre per tutte le manifestazioni, che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree (con o senza pagamento di un corrispettivo).
3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è della Commissione provinciale di vigilanza.
4. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è del comune di partenza o di primo transito nella provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla legge 241/1990 ed al DPR 445/2000 e successive modificazioni per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

Principali norme di riferimento del settore

- Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 (in S.O. N.149 alla G.U., S.G. N.214 del 12.9.1996) *Norme di sicurezza antincendio per locali di pubblico spettacolo.*
- Decreto del Ministro dell'Interno 18.3.1996 (in S.O. N. 61 alla G.U., S.G. N.85 dell'11.4.1996) *Norme di sicurezza per gli impianti sportivi.*
- *Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni e integrazioni*
- D.M. Interno 6/7/1983 e D.M. Interno 2818/1984 e DM Interno 15/03/2005, *Reazione al fuoco dei materiali di arredo, finitura e da costruzione, loro tipologie, denominazioni commerciali dei prodotti in conformità al certificato di omologazione del M.I. e alla marcatura CE.*
- DM 22/02/1996 n.261 (*Regolamento del servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo.*
- DM. del M.I. 08/11/1997 (G.U. n.278 del 28/11/1997) *Proroga dei termini di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996.*
- Decreto del Ministro dell'Interno 06.03.2001 (G.U., S.G. n. 65 del 19.03.2001) *Modifiche e integrazioni al DM 19.08.1996.*
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni e integrazioni. *(per quanto non modificato dal DM 19/08/1996).*
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n.68 del 02.07.1968 *per le competizioni motoristiche.*
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n.1 del 23/01/1997; DM 19/08/1996 - *Chiarimenti e indirizzi applicativi.*
- Lettera Circolare Ministero dell'Interno del 27/03/1997 n. P718411820/C (G.U. S.G. n.113 del 16/05/1996), *Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di un pubblico spettacolo e trattenimento.*
- Circolare Ministeriale Ministero dell'Interno del 31/05/1996 n. 15 MI. SA. (96) *Locali di pubblico spettacolo - Valori dei sovraccarichi nel dimensionamento dei solai.*
- Nota 701/M del 02/04/2002 del M.I. - *Norme di sicurezza impianti sportivi.*
- DPCM del 23.12.2003 *"Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».*
- Decreto 6.06.2005 del MINISTERO DELL'INTERNO *"Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".*
- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37: *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici".*
- *Circolare del Ministero della salute del 17.03.2010 n.12486.*
- *DGR 1707 del 16/06/2004 (scheda informativa circhi).*
- *L.n.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", L.r.n.11/2001 e DDG ARPA Veneto n.3/2008.*

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'.

(esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)

Nella fase di esame dei progetti, in allegato all'istanza di parere preventivo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a) pianta in scala 1/500 della zona in cui sorge il fabbricato nel quale dovrà avere sede l'attività che si intende esercitare; in detta pianta, oltre alle vie d'accesso, dovranno essere indicati anche i fabbricati confinanti o adiacenti nel perimetro di metri 100;

b) piante e sezioni in scala 1/100 di tutti i piani e/o locali pertinenti l'attività specificando, usando termini e simboli grafici contenuti nel D.M. 30.11.1983 (G.U. n. 339 del 12.12.1983):

- la destinazione di ogni singolo locale, con evidenziati la disposizione ed il numero dei posti;
- l'andamento di eventuali compartimentazioni antincendio;
- la posizione di eventuali camini predisposti per l'evacuazione dei fumi;
- l'andamento dei percorsi o vie di fuga evidenziandone le dimensioni;
- la posizione e le dimensioni delle porte adducenti ai "luoghi sicuri";
- la posizione dei mezzi fissi e mobili antincendio;
- la posizione e l'andamento di eventuali impianti tecnologici particolari (condotte aria condizionata e per riscaldamento);
- canne montavivande e ascensori;
- posizione di serrande tagliafuoco adducenti a locali destinati ad altri usi;
- posizione di eventuali rilevatori incendio;
- posizione di impianti termici;
- posizione di deposito dei materiali combustibili, ecc...;

c) relazione tecnico-descrittiva contenente esaurienti notizie atte ad accertare che sono osservate, punto per punto, le norme di sicurezza vigenti; la stessa relazione dovrà, in particolare, fornire notizie in ordine:

- alle caratteristiche delle chiusure delle porte di sicurezza che dovranno essere facilmente apribili con semplici spinte dall'interno verso l'esterno;
- alla ricettività massima del complesso, compreso il personale di servizio, computando anche la capienza massima di sale di attesa, sale di riunione, ecc.. ad essa pertinenti;
- ai percorsi di esodo e alla capacità di deflusso;
- al carico di incendio massimo dei vari locali, misurato in MJ/mq;
- alla classe di reazione al fuoco dei materiali di arredamento dei vari locali, compresi addobbi, tende, moquette, rivestimenti murali, ecc.:
- all'esistenza o meno e alla potenzialità degli impianti di ventilazione, di condizionamento, di riscaldamento e di trattamento dell'aria, con relativa dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche;
- all'esistenza o meno degli impianti di allarme, di rilevazione e di spegnimento di incendio, fornendo le caratteristiche tecniche;
- ai mezzi portatili di estinzione;
- alla VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO redatta da tecnico competente in base alla normativa vigente , tra cui si richiama in particolare l'art. 8 Legge 447/95, e con le modalità dettate dalle Linee guida regionali contenute nella Legge Regione Veneto n.11/2001 e dalla DGG ARPA Veneto n.3/2008. e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Vicenza.

d) progetto degli impianti elettrici, normale e di sicurezza, corredati di schemi e planimetrie, redatto da professionista iscritto all'albo, nonché relazione tecnico-descrittiva relativa alle caratteristiche degli impianti elettrici in riferimento alla Legge 1 marzo 1968, n.186; sia il progetto che la relazione tecnico-descrittiva devono essere rispondenti alle seguenti norme C.E.I. e successive varianti:

- 1) disposizioni riportate nell'all. A della circolare n. 16 del 15/02/ 1951 del Ministero dell'Interno;
- 2) norme C.E.I. 64/8 - impianti elettrici utilizzatori - edizione 1992 - con particolare riferimento alla parte 7^ dal titolo: impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento;
- 3) norme C.E.I. 11/8 - impianti di messa a terra;
- 4) norme C.E.I. 81/1 - protezione contro i fulmini;
- 5) D.M. n.37/2008;
- 6) D.P.R. 547 del 1955 (artt. 38 - 39 - 271 - 328);

7) D.P.R. 689 del 1959 (tabelle A e B);

e) relazione illustrativa delle caratteristiche delle strutture e della loro resistenza al fuoco;

f) relazione tecnica afferente:

1) la cubatura che non deve essere inferiore a m. cubi 4 per persona, in relazione al numero dei posti; in particolare gli impianti di ventilazione e/o condizionamento dell'aria dovranno essere conformi alla normativa vigente; per l'area fumatori si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal DPCM 23.12.2003;

2) le caratteristiche dei servizi igienici dei locali (2 ogni 200 persone distinti per sesso, mentre un terzo deve essere riservato all'uso esclusivo del personale, se presente, addetto alla preparazione e/o distribuzione dei cibi e bevande) dotati, tra l'altro, di antilatrina con erogazione di acqua potabile con comandi del tipo non manuale; un altro servizio deve corrispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. 384/78 per i portatori di handicap; per gli altri particolari in merito, dovranno osservarsi gli articoli 122 e 123 della succitata circolare ministeriale 16/51;

3) le soluzioni adottate in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (di cui al D.P.R. 27.04.1978, n. 384 ed alla Legge n. 104 del 05.02.1992);

4) le modalità di allacciamento alla rete fognaria o, in alternativa, le precisazioni in ordine a soluzioni igienico-tecniche valide.

Nel caso di circhi si richiama quanto previsto dall'art.4 dell'allegato 1 della DGR n.1707 del 16/06/2004 (scheda informativa circhi) da allegare alla domanda e fatto pervenire ai Servizi Veterinari dell'ULSS competente.

In caso di utilizzo occhiali 3D dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della salute n.12486 del 17/03/2010 in base alla quale.

- l'utilizzo di occhiali 3D è controindicato per i bambini al di sotto dei 6 anni;

- l'utilizzo di occhiali 3D dev'essere limitato nel tempo per gli adulti(va perciò previsto un congruo intervallo);

- l'esercente è tenuto ad esporre cartellonistica che indichi il non utilizzo al di sotto dei sei anni d'età, l'uso per un tempo non superiore a quello di uno spettacolo, la fornitura monouso.

B) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL SOPRALLUOGO

In fase di sopralluogo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a) dichiarazione del produttore, in copia conforme ed autenticata, con cui si attesti la conformità del materiale impiegato nelle opere di finitura e/o arredo al prototipo omologato, ovvero dichiarazione del venditore attestante che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità, specificando gli estremi di omologazione (D.M. 26.06.1984, art. 8.4);

b) certificazione di resistenza al fuoco delle strutture;

c) dichiarazione del costruttore attestante la conformità delle porte e/o degli altri elementi di chiusura al/ai prototipo/i approvato/i (lettera circolare n. 7853/3356/1 del 19.04.1988, C.N.VV.F. CCI. UNI 9723);

d) certificato, con gli estremi dell'approvazione e la scadenza, attestante la conformità di prototipo riconosciuto di "tipo approvato" dal Ministero dell'Interno per ciascun esemplare dei dispositivi di sicurezza approvati a norma di legge;

e) dichiarazione di conformità degli impianti di protezione attiva antincendi, realizzati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendi ed a regola d'arte (circolare MI.SA. n. 24 del 26.01.1993);

f) certificazione con la quale le ditte installatrici attestano che i seguenti impianti sono stati realizzati a regola d'arte (D.M. n.37/2008, art. 7 del D.P.R. 06.12.1991, n. 447), nonché i relativi certificati di collaudo e/o verifica (firmati da professionista iscritto all'Albo professionale e legalmente autorizzato):

1) *impianti elettrici, normale e di sicurezza;*

2) *impianti di riscaldamento e/o climatizzazione;*

3) *impianto per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consumo del combustibile gassoso fornito dall'Ente distributore;*

4) *impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori o di montacarichi;*

g) certificato di collaudo e/o verifica (firmato da professionista iscritto all'Albo professionale e legalmente autorizzato) degli impianti di protezione attiva antincendi;

h) certificato di collaudo (firmato da professionista iscritto all'Albo professionale e legalmente autorizzato) della rete d'adduzione del gas;

i) certificato di collaudo statico (rilasciato da professionista iscritto all'Albo e legalmente autorizzato) di tutte le strutture, comprese le torri-faro, redatto ai sensi della Legge n. 1086 del

05.11.1971 e del D.M. LL.PP. del 20.11.1987 e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. LL.PP. 09.01.1996, D.M. LL.PP. 16.01.1996 e D.M. LL.PP. 16.01.1996, pubblicati di concerto col Ministero dell'Interno sul S.O.G.U. n. 29 del 05.02.1996), con chiare indicazioni dei carichi e sovraccarichi, nonché delle sollecitazioni di varia natura ammissibili dalla normativa vigente. Al riguardo, si precisa che i calcoli dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato al D.M. LL.PP. di concerto con il Ministero dell'Interno del 16.01.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; Per le strutture preesistenti oppure non soggette a collaudo è sufficiente un dichiarazione di idoneità statica.

l) certificato di corretto montaggio ed ancoraggio delle strutture mobili, delle controsoffittature e delle eventuali strutture aeree (impianti di ventilazione e/o condizionamento, corpi illuminanti e ornamentali, ecc.), rilasciato da professionista iscritto all'Albo e legalmente autorizzato.